
ORDINANZA MUNICIPALE

sull'inquinamento luminoso

(del 14.03.2023)

Il **Municipio di Minusio**, richiamati

- > i disposti della Legge federale del 01.07.1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (art. 1 e art. 18);
- > i disposti della Legge federale del 07.10.1983 sulla protezione dell'ambiente (artt. 1, 4, 6, 11, 12), la Legge cantonale di applicazione della citata Legge federale (LALPAmb) e il relativo Regolamento generale (RLaLPAmb);
- > i disposti della Legge federale del 20.06.1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (artt. 1 e 7);
- > i disposti della Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26.02.2007;
- > i disposti dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (art. 96 cpv. 1 e 5 e art. 98 cpv. 2);
- > i disposti del Regolamento della Legge edilizia cantonale (art. 6 cpv. 1 cfr. 12);
- > i disposti della Legge federale del 22.06.1979 sulla pianificazione del territorio (art. 1 e 3);
- > i disposti dell'Ordinanza federale del 05.09.1979 sulla segnaletica stradale (art. 96);
- > gli artt. 23, 25 e 26 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- > l'art. 55 del Regolamento comunale di Minusio;
- > le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- > il rapporto esplicativo accompagnante le "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" (Cantone Ticino, SPAAS, 2007);
- > la Norma SIA 491 "Prevenzione delle emissioni di luce esterne inutili";
- > le raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose";
- > l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC)

emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare l'inquinamento luminoso:

art. 1 Scopo

La presente Ordinanza disciplina la prevenzione dell'inquinamento luminoso attenendosi ad alcuni semplici accorgimenti tecnici, prestando maggiore attenzione alla scelta e al posizionamento degli impianti.

La presente Ordinanza è volta a prevenire l'uso d'illuminazioni inefficienti, moleste e dirette verso spazi dove l'illuminazione non è necessaria ai sensi delle raccomandazioni dell'Ufficio federale dell'ambiente del 2005 "Prevenzione delle emissioni luminose", delle "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo del Dipartimento del territorio del 2007.

L'illuminazione degli spazi pubblici e privati dev'essere realizzata secondo criteri di efficacia e di efficienza sulla base dello stato attuale della tecnica impiegando apparecchiature e lampade ad alta efficienza e predisponendo laddove possibile la loro accensione solamente quando effettivamente necessario e/o predisponendo diversi livelli d'illuminazione in funzione dell'orario.

Il Municipio di Minusio s'impegna nella realizzazione degli interventi proposti e, più in generale, nella promozione dei miglioramenti nell'efficacia e nell'efficienza dell'illuminazione pubblica seguendo le evoluzioni della tecnica.

art. 2 Campo di applicazione

Sono soggetti alla presente Ordinanza i proprietari privati e pubblici di edifici o impianti, i gestori e i responsabili degli stessi.

L'Ordinanza si applica ai diversi tipi d'illuminazione, tra cui segnatamente:

- > grandi edifici e terrazze;
- > impianti sportivi;
- > monumenti ed edifici storici;
- > parchi e infrastrutture per il tempo libero;
- > infrastrutture per i trasporti;
- > insegne pubblicitarie, vetrine e spazi espositivi.

È esclusa dall'applicazione l'illuminazione pubblica delle strade e piazze per la quale il Municipio s'impegna comunque a raggiungere il livello massimo di rispetto della presente Ordinanza.

L'Ordinanza si applica ad impianti nuovi e nel caso d'interventi di manutenzione, ampliamento o modifica di quelli esistenti, siano essi pubblici o privati.

Riservata l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 in caso di impianti o situazioni palesemente in contrasto con gli scopi previsti all'art. 1 della presente Ordinanza.

art. 3 Casistica e provvedimenti

Sul territorio cittadino è vietata la posa e l'uso di show luminosi o Skybeamer o fasci di luce fissi o roteanti rivolti verso alberature e verso il cielo.

Questi impianti rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica, la protezione dell'ambiente e ostacolano il regolare traffico aereo.

Se possibile occorre evitare d'installare impianti d'illuminazione nelle aree naturali limitando al minimo la dispersione inutile di luce a salvaguardia dell'ambiente naturale (fauna e flora) e del paesaggio circostante.

Le illuminazioni esterne di qualsiasi genere e le insegne pubblicitarie devono di regola essere spente dalle ore 24:00 fino alle ore 06:00, salvo quelle necessarie per l'attività e la sicurezza.

Fanno in ogni caso stato le raccomandazioni sulla prevenzione delle emissioni luminose emanate dall'UFAM.

L'illuminazione non dev'essere eccessiva e deve essere calibrata all'ambiente circostante, in particolare nel caso delle insegne queste non devono abbagliare o causare riflessi pericolosi per i pedoni, ciclisti o conducenti, secondo le direttive dell'Associazione svizzera per la luce "Evaluation des caractéristiques photométriques des insignes lumineuses".

Il Municipio può concedere delle deroghe ai cpv. 1, 2 e 3 del presente articolo per situazioni commerciali e particolari o altre situazioni particolari.

art. 4 Richieste di autorizzazione

Le installazioni luminose di grandi edifici o gli impianti d'illuminazione esterni devono essere notificati al Municipio.

Le misure specifiche per la limitazione delle emissioni luminose e per l'efficienza energetica devono essere specificate nell'ambito della procedura di autorizzazione.

art. 5 Controlli

Il Municipio si riserva, se necessario, di effettuare dei controlli ed intervenire per imporre il rispetto della presente Ordinanza.

In caso di impianti o di situazioni moleste, il Municipio può imporre l'adeguamento anche di impianti esistenti ai sensi della presente Ordinanza.

art. 6 Contravvenzioni

Le infrazioni alla presente Ordinanza sono segnalate al Municipio e sono punibili con una multa ai sensi dell'art. 145 e segg. LOC con un importo fino ad un massimo di fr. 10'000.00.

art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC.

art. 8 Pubblicazione

Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC.

(Ris. mun. N° 327)

Il Municipio

Esposta agli albi comunali nel periodo compreso tra il 16.03.2023 e il 02.05.2023